

COMMISSIONE SPECIFICHE

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE ED USO DELL'ENERGIA

TESTO DELLA DELIBERA APPROVATA IL 04/11/96

Premesso che:

- da parte di alcuni iscritti sono pervenute all'Ordine degli ingegneri richieste di liquidazione di parcelle relative allo espletamento delle prestazioni in materia di conservazione ed uso dell'energia (ENERGY MANAGER), svolte ai sensi della legge n° 10/91 ed in base ai criteri della Circolare 2/3/92 n° 219/F del Ministero dell'Industria, commercio ed Artigianato;

- effettivamente la Tariffa vigente (legge n° 143/49) non offre alcun riferimento utile alla valutazione degli onorari per tali prestazioni, che rientrano nel novero delle consulenze di tipo specialistico;

considerato che:

- necessario stabilire i criteri per la valutazione dei suddetti onorari, in base alle norme sopra richiamate, per poter far fronte alle richieste degli iscritti;

- la Commissione Specifiche dell'Ordine degli Ingegneri di Roma ha svolto un accurato studio della materia, elaborando la proposta che si allega alla presente delibera;

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta di tariffa per la valutazione degli onorari spettanti agli ingegneri per l'espletamento delle prestazioni in materia di conservazione ed uso dell'energia, svolte ai sensi della legge n° 10/91.

Il testo della presente delibera verrà pubblicato sul primo numero utile del bollettino dell'Ordine.

PROPOSTA DI TARIFFA PER LE PRESTAZIONI DI "RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA" ("ENERGY MANAGER")

La legge 9.1.1991 n° 10 all'art. 9 stabilisce che il "TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA", detto anche "ENERGY MANAGER", svolga le seguenti funzioni:

- individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia;
- predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa.

Le suddette funzioni (meglio precisate nell'elencazione della successiva Tabella 2), quando vengono svolte da ingegneri liberi professionisti, se completamente adempiute, saranno compensate secondo una tariffa base, articolata per scaglioni., riportata nella seguente Tabella 1.

Gli onorari saranno commisurati ai consumi energetici espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio per anno (TEP/a) e precisamente ai consumi globali (TEP globali), per le prestazioni relative alla ordinaria gestione, e ai consumi inerenti ai particolari settori di intervento (TEP di progetto), per le prestazioni che comportano modifiche e innovazioni gestionali. Per la valutazione dei consumi in TEP/a si adotteranno i criteri stabiliti ai punti 19, 20 e 21 della Circolare 2.3.1992 n° 219/F del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato.

Per analogia con i criteri adottati dalla Legge nel fissare la soglia minima di consumo per l'obbligo di nomina dell' "Energy Manager", che viene differenziata tra "Settori civile, terziario e dei trasporti" (soglia: 1.000 TEP/a) e "Settore industriale" (soglia: 10.000 TEP/a), la tariffa base è stata parimenti diversificata tra gli stessi settori e con lo stesso rapporto.

TABELLA 1 - Tariffa base

A)	Per i settori civile, terziario e dei trasporti:	
-	fino a 2.000 TEP/anno:	20.000 Lire/TEP
-	oltre 2.000 e fino a 4.000 TEP/anno:	16.000 Lire/TEP
-	oltre 4.000 e fino a 6.000 TEP/anno:	12.000 Lire/TEP
-	oltre 6.000 e fino a 8.000 TEP/anno:	8.000 Lire/TEP
-	oltre 8.000 TEP/anno:	4.000 Lire/TEP
B)	Per il settore industriale:	
-	fino a 20.000 TEP/anno:	2.000 Lire/TEP
-	oltre 20.000 e fino a 40.000 TEP/anno:	1.600 Lire/TEP
-	oltre 40.000 e fino a 60.000 TEP/anno:	1.200 Lire/TEP
-	oltre 60.000 e fino a 80.000 TEP/anno:	800 Lire/TEP
-	oltre 80.000 TEP/anno:	400 Lire/TEP

Per ciascuna delle prestazioni parziali in cui l'opera del professionista viene ad articolarsi, dovrà farsi riferimento ai TEP/a globali o di progetto secondo l'indicazione di Tabella 2. Se il professionista svolge solo alcune delle prestazioni parziali di Tabella 2, il compenso sarà evidentemente limitato solo ad esse.

TABELLA 2 - Parzializzazione

Prestazioni parziali	Aliquota di parzializzaz.	Base di applicaz.
1- Individuazione e raccolta dati di tutte le utenze energetiche da controllare, programma per la loro verifica ed aggiornamento	0,05	TEP globali
2- Redazione di un piano generale di verifica e controllo, anche predisponendo gli strumenti più opportuni, delle condizioni di funzionamento delle utenze energetiche; controllo della sua attuazione:	0,20	TEP globali
3- Esame delle eventuali opportunità di interventi di ottimizzazione dell'uso dell'energia e della possibilità di impiego di energie alternative:	0,15	TEP di progetto
4- Analisi tecnico-economica di ogni eventuale intervento di ottimizzazione dell'uso dell'energia:	0,10	TEP di progetto
5- Redazione di progetti di fattibilità degli interventi che possono essere effettuati:	(v. Nota in calce)	
6- Controllo periodico, per ogni utenza, dei consumi energetici per la verifica della validità di eventuali interventi di ottimizzazione dell'uso dell'energia:	0,10	TEP globali
7- Verifica ed eventuale ottimizzazione dei contratti di fornitura dell'energia:	0,15	TEP di progetto
8- Predisposizione di un programma di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva per assicurare condizioni ottimali dell'energia:	0,25	TEP globali

Nota. - La redazione dei progetti di fattibilità sarà retribuita a parte, secondo gli ordinari criteri di determinazione degli onorari di progettazione, applicando agli importi delle opere progettate le corrispondenti percentuali di Tabella A per la classe e categoria di ciascun intervento e con le aliquote parziali a) e b) di Tabella H.

COMMISSIONE SPECIFICHE

DISCIPLINARE TIPO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI DI "RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER)" SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 09/01/91 N° 10

TESTO DELLA DELIBERA APPROVATA IL 26/05/97

Premesso che:

- da parte di numerosi iscritti sono pervenute all'Ordine degli Ingegneri richieste di pareri in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi annuali relativi alla conservazione ed all'uso razionale dell'energia, secondo quanto prescritto dall'art. 19 della legge n° 10/91;
- il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma con la propria delibera del 04/11/96 ha già formulato una prima regolamentazione, sia pure parziale, degli aspetti tariffari connessi con le prestazioni in materia;

considerato che:

- è necessario stabilire i criteri per lo svolgimento dei suddetti incarichi, in base alle prescrizioni della già citata Legge n° 10/91 e dei successivi provvedimenti normativi (Circolare M.I.C.A. 2/3/92 n° 219/F, D.P.R. 26/08/93 n° 412, ecc.);
- la Commissione Specifiche dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, d'intesa con l'apposita Commissione per l'Energia istituita presso l'Ordine, ha svolto un accurato studio della materia, elaborando lo schema di disciplinare che si allega alla presente;

D E L I B E R A

di approvare lo schema di disciplinare di incarico per l'affidamento delle mansioni di "responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" nel testo allegato.

Formerà l'oggetto di una futura delibera l'adozione di una nuova tariffa che permetta la valutazione dei compensi spettanti per tale tipo di incarichi, la cui articolazione è risultata più ampia e complessa di quella descritta nella citata delibera del 04/11/96.

Il testo della presente delibera verrà pubblicato sul primo numero utile del bollettino dell'Ordine.

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DELLE MANSIONI DI "RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL' ENERGIA" (ART. 19 LEGGE 9/01/1991 N° 10)

L'anno millenovecentonovanta.....il giorno, del mese diin

PREMESSO

che la legge n° 10 del 9/1/1991, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", all'art. 19 prevede che "i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori debbono comunicare al ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia";

che, ricorrendo le condizioni di cui sopra, occorre procedere al conferimento dell' incarico di "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia";

in esecuzione della deliberazione del n° in data ,.....

TRA

..... Codice Fiscale
in del suo legale rappresentantenato ail.....
residente in (di seguito indicato come "Committente")

E

il dota. ing. Codice Fiscale
nato ail..... residente in(di seguito indicato come "Professionista")

si stipula la seguente convenzione

ART. :1

Il Committente affida al Professionista l' incarico di "Responsabile per, la conservazione e l'uso razionale dell'energia", come previsto dall'art. 19 della legge n° 10 del 9.1.1991, con riferimento a tutti gli edifici e a tutte le utenze energetiche di sua proprietà o comunque da lui utilizzati. Il Professionista si assume tutte le responsabilità previste dalla normativa in tema di obblighi connessi alle sue mansioni. Le mansioni comprese nell'incarico (come da Circolare esplicativa del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2.3.1992 n° 219/F) sono le seguenti:

- 1) - individuare e censire tutte le utenze energetiche, caratterizzandole per potenzialità, modalità di utilizzazione dell'energia, diagrammi di carico e quanto altro necessario per una valutazione del corretto esercizio dell'utenza energetica;
- 2) - aggiornare con continuità tutte le utenze energetiche sotto il suo controllo;
- 3) - redigere un piano di verifica e controllo delle condizioni di funzionamento delle utenze energetiche, indicando la metodologia da impiegare;
- 4) - eseguire le verifiche e i controlli di cui al punto precedente;

- 5) - individuare ed esaminare le opportunità di interventi di ottimizzazione dell'uso dell'energia in base alla normativa vigente;
- 6) - predisporre un programma di manutenzione delle utenze energetiche e dei componenti che influenzano i consumi energetici;
- 7) - effettuare un'analisi tecnico-economica di ogni eventuale intervento di ottimizzazione dell'uso dell'energia e degli interventi che possono influenzare i consumi energetici;
- 8) - redigere la domande e le relative relazioni tecniche per la richiesta di contributi, come previsto dall'articolo 8 della legge 10/91;
- 9) - effettuare un controllo periodico, per ogni utenza, dei consumi energetici per verificare la validità degli. interventi di ottimizzazione dell'uso dell'energia eventualmente realizzati;
- 10) - effettuare l'ottimizzazione periodica dei contratti di fornitura dell'energia termica ed elettrica;
- 1:1.) - indicare le modalità di gestione ed esercizio ottimali per l'uso razionale dell'energia;
- 12) - predisporre i bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- 13) - verificare i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente dei "terzi responsabili" per l'esercizio e la manutenzione degli impianti di riscaldamento, come previsto dall'art. 11 del D.P.R n° 412 del 26/8/1993 in applicazione dell'art. 4 comma 4 della legge n ° 10/91, e provvedere al loro coordinamento;
- 14) – effettuare una valutazione tecnico-economica, dal punto di vista energetico, dei progetti di massima delle opere inserite nel. piano degli investimenti (tale valutazione è prevista ai. commi 15 e 16 dell'articolo 5 del D.P.R n ° 412 del 26/8/1993 in applicazione dell' art. 4 comma 4 della legge n°10/91);
- 15) - segnalare la necessità di progetti di massima degli interventi di risparmio energetico che si ritiene possano essere economicamente vantaggiosi;
- 16) – predisporre i dati energetici richiesti dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla citata legge n ° 10/91.

ART. 2

La presente convenzione ha la durata di con decorrenza dal e termine al Qualora non disdetta da una delle parti almeno 2 mesi prima della scadenza, essa si intenderà rinnovata, alle stesse condizioni, per un altro anno; altrettanto si verificherà, in caso di rinnovo, alle successive scadenze.

ART. 3

Il Committente fornirà al Professionista la massima collaborazione per l'espletamento delle funzioni affidategli. In particolare sarà messa a disposizione del Professionista tutta la documentazione occorrente (planimetrie dei. locali, consistenza e schemi degli impianti. documentazione storica dei consumi, ecc.) e gli saranno fornite, tramite persona appositamente designata, tutte le informazioni di cui lo stesso possa avere bisogno.

ART. 4

A fronte delle prestazioni indicate nell'art. 1 è dovuto al Professionista l'onorario annuo indicato nella Tabella allegata in funzione dei consumi energetici verificatisi nell'anno solare precedente, per il primo anno l'onorario resta fissato in (Lire) al netto di IVA ed oneri previdenziali di legge. Il compenso stesso sarà liquidato in rate mensili, ciascuna pari a 1/12 del compenso annua, da pagarsi entro il giorno lo del mese successivo, su presentazione di regolare fattura da parte del Professionista.

ART. 5

Qualora il Committente non sia in grado di assicurare la completa collaborazione di cui al punto 3, rendendo necessario al Professionista di provvedere per suo conto a rilevazioni e misurazioni di locali ed impianti, a ricerche d'archivio onerose e ad altre operazioni preliminari non comprese nelle mansioni di cui al punto 1, spetta al Professionista - limitatamente al primo anno - una maggiorazione a discrezione non superiore al 30 % dell'onorario annuo. L'eventuale verificarsi di tale condizione e la conseguente precisazione, della maggiorazione discrezionale richiesta saranno oggetto di specifica comunicazione del Professionista al Committente entro 3 mesi dall'inizio dello svolgimento dell'incarico.

ART. 6

L'onorario di tabella comprende tutto quanto è dovuto al Professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese di studio (personale, cancelleria, disegno, elaborazione elettronica, ecc.); gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta i rimborsi per le spese di viaggio e trasferta, le spese di bollo, registro, diritti di uffici pubblici, postali, telegrafiche e telefoniche, nonché i compensi a vacanza per il tempo impiegato nei viaggi. Si conviene peraltro che tutti i suddetti compensi accessori (rimborsi, spese e vacanze) saranno forfetariamente conglobati in una cifra pari al% dell'onorario come determinato nell'art. 4 e corrisposta con la medesima modalità dello stesso.

ART. 7

Restano esplicitamente escluse dalle prestazioni richieste al Professionista, e quindi dal compenso determinato nell'art. 4, lo studio di fattibilità, la progettazione, la direzione, la contabilità, il collaudo dei lavori relativi agli interventi proposti.

L'eventuale affidamento di tali compiti allo stesso Professionista sarà compensato secondo le vigenti ordinarie tariffe professionali

ART. 8

Il Committente potrà rescindere la presente convenzione in ogni momento previo preavviso di un mese, riconoscendo al Professionista, oltre alle quote mensili relative ai mesi o frazioni di mesi di servizio prestato (calcolate con riferimento ai precedenti articoli 4, 5 e 6), un compenso aggiuntivo pari al 20 % delle quote corrispondenti ai mesi mancanti al completamento dell'incarico.

Qualora l'interruzione dell'incarico avvenga invece per iniziativa del professionista (con preavviso di almeno un mese) o per causa di forza maggiore, il compenso dovuto resta limitato alle quote relative al periodo di servizio effettivamente prestato (calcolate come sopra), senza alcuna maggiorazione.

ART. 9

La presente convenzione deve intendersi contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e segg. del Codice Civile.

ART. 10

Le spese di registrazione e conseguenti, relative al presente atto, sono a carico del Committente.